

Approfondimento su: *L'ASD non perde le agevolazioni con la cura degli animali per attività sportiva*

▪ mercoledì 15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

▪ giovedì 16

Imposte dirette

Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori

Marzo 2017

Pag. 2

occasional, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

- **giovedì 30**

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

- **venerdì 31**

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Marzo 2017

Pag. 3

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

L'ASD non perde le agevolazioni con la cura degli animali per attività sportiva.

Il servizio di accudimento, cura e pernottamento di cavalli costituisce attività accessoria e complementare a quella sportiva equestre e, quindi, sconta lo stesso trattamento fiscale agevolato previsto per il settore dello sport dilettantistico, che, peraltro, non può essere negato per la presenza di politiche di prezzi differenziati, sconti applicati a vario titolo e pubblicità. È quanto si desume dalla sentenza n. 9408/2016 della C.T. Prov. Milano. La pronuncia trae origine dal caso di una associazione sportiva dilettantistica che svolgeva la sua attività nel settore dell'equitazione e che, in tale ambito, offriva anche il servizio di pernottamento e cura dei cavalli. L'Amministrazione finanziaria, controllando la posizione fiscale dell'associazione, aveva contestato il fatto che l'attività di pernottamento e accudimento di cavalli, preponderante rispetto allo svolgimento marginale dell'attività sportiva vera e propria, avrebbe integrato le caratteristiche di un'attività commerciale e, come tale, non rientrante nelle agevolazioni previste per il settore dello sport dilettantistico. Il collegio provinciale, però, accogliendo le osservazioni della contribuente, ha stabilito che il servizio di pensionamento degli animali non è scindibile dall'attività sportiva, in quanto la cura dell'animale rientra, a tutti gli effetti, tra le azioni inerenti e conseguenti lo svolgimento di detta attività sportiva. In sostanza, la pratica dello sport equestre ricomprende anche, ai fini istituzionali, l'accoglienza e la cura dei cavalli e, pertanto i relativi introiti devono scontare il regime fiscale di favore previsto per lo sport dilettantistico. Il Fisco, inoltre, aveva eccepito la violazione dell'art. 148 del TUIR che detassa le attività istituzionali di tali enti associativi. In particolare, l'Amministrazione finanziaria aveva rilevato il mancato rispetto di alcune delle clausole che il predetto articolo impone, nonché l'applicazione di tariffe e prezzi differenziati a seconda dei servizi offerti, oltre che il ricorso a servizi pubblicitari per promuovere l'attività, facendo tutto ciò presumere che si trattasse invero di una vera e propria attività commerciale, la quale, quindi, non avrebbe potuto fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/1991. La contribuente ribatteva che, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUIR, per le associazioni sportive dilettantistiche non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, e quindi non poteva porsi in discussione la legittimità dell'applicazione di prezzi specifici differenziati in funzione dei vari servizi offerti. I giudici di merito anche su questo punto hanno dato ragione alla contribuente, affermando che

pubblicità, prezzi differenziati e sconti non violano in alcun modo le disposizioni dell'art. 148 sopra menzionato. Prezzi differenziati e sconti non violano le disposizioni ex art. 148 del TUIR. In effetti, in tal senso si erano già pronunciati altri giudici di merito, stabilendo, in un caso analogo, che la palestra, organizzata sotto la forma giuridica dell'associazione sportiva dilettantistica (ASD), non decade dalle agevolazioni previste per tali associazioni, anche qualora richieda quote associative ulteriori per i vari corsi frequentati dai singoli iscritti (C.T. Prov. di Reggio Emilia, sentenza n. 260/2/16; in senso conforme: C.T. Prov. di Reggio Emilia, sentenza n. 229/2/16). Si ricorda, peraltro, che, secondo la C.T. Reg. di Napoli, l'esercizio di un'attività sportiva dilettantistica non è incompatibile con quello di un'attività commerciale (. sentenza n. 7555/34/2015). Nel caso oggetto della sentenza in commento, tuttavia, qualche perplessità suscita la decisione del collegio di merito alla luce del fatto – a quanto risulta dalla parte motiva, incontestato, anzi confermato – che l'associazione sportiva dilettantistica avesse “ereditato” l'attività contestata da una precedente srl, avente la medesima compagine sociale “familiare”, la stessa struttura amministrativa, uguale rappresentanza e sede legale. Su tale aspetto, benché evidenziato dal Fisco, in effetti, i giudici provinciali non si sono neppure pronunciati, concentrando invece l'attenzione sul merito della ricostruzione reddituale analitico-induttiva, operata dal Fisco sulla base dei prezzi di pensionamento dei cavalli e del numero delle notti utili desunto dal libro presenze degli animali tenuto ai fini dell'ASL, ritenendo un simile accertamento non legittimo per la presenza di scritture contabili regolari.
